DOCUMENTI ACCESSIBILI

Accertamenti ispettivi

(Roma, 7 febbraio 2013)

FATTO

La sig.ra… , titolare della omonima ditta individuale, rappresentata e assistita dall'avv., riferisce che a seguito di procedimento ispettivo e conseguente verbale di accertamento, ha richiesto l'accesso alle dichiarazioni rese da due lavoratori nel corso delle ispezioni. Parte resistente, con nota del 19 dicembre 2012, ha negato l'accesso ritenendo prevalente il diritto alla riservatezza dei lavoratori dichiaranti. Contro tale determinazione la ricorrente, in data 18 gennaio, ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. In data 28 gennaio parte resistente ha depositato memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.

Rispetto ai documenti oggetto della domanda di accesso, riscontrata negativamente da parte resistente, sussiste evidentemente un interesse qualificato in capo all'accedente. Le ragioni del diniego, ribadite ed ampliate nella memoria difensiva dell'amministrazione, risiederebbero nella prevalenza della tutela della riservatezza dei lavoratori; a tale riguardo parte resistente richiama un orientamento del Giudice amministrativo in tal senso. A fronte di tale indirizzo giurisprudenziale, tuttavia, si oppone altro e difforme orientamento – prevalente – che considera recessivo l'interesse dei lavoratori qualora i documenti domandati siano utili al richiedente per la difesa delle proprie situazioni giuridiche soggettive. In tal senso, da ultimo, TAR Veneto, Sez. III, 14 giugno 2012, n. 814, per il quale "…*il Collegio ritiene di poter condividere il prevalente orientamento (cfr. Tar Veneto, Sez. III, 2 gennaio 2009, n. 1; id. 14 gennaio 2009, n. 31; id. 20 giugno 2007, n. 2008; Tar Sicilia, Palermo, Sez. III, 2 settembre 2009 , n. 1467; Tar Abruzzo, Pescara, Sez. I, 25 febbraio 2009 , n. 112; Consiglio di Stato, Sez. VI, 13 dicembre 2006 , n. 7389, id. 29 luglio 2008, n. 3798; id. 26 aprile 2005, n. 1896; id. 19 marzo 2001, n. 1621; Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 4 febbraio 1997, n. 5) secondo cui, qualora venga in rilievo per la cura o la difesa di propri interessi giuridici, deve prevalere rispetto all'esigenza di riservatezza del terzo, e tale indirizzo non appare scalfito dagli ultimi interventi normativi intervenuti in materia, atteso che, in seguito alla entrata in vigore delle modifiche alla L. 7 agosto 1990, n.*

241, apportate dalla L. 11 febbraio 2005, n. 15, risulta confermato dalla previsione dell'ultimo comma dell'art. 24 della L. 7 agosto 1990, n. 241, che "deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici"." Da tale orientamento, condiviso dalla scrivente, non v'è ragione di discostarsi, pertanto il ricorso deve trovare accoglimento non essendo, inoltre e nel caso di specie, stato opposto il diniego ai sensi del D.M. n. 757/1994, intendendosi con ciò che la stessa amministrazione non ha ritenuto la sussistenza dei presupposti per la sua applicazione.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

***

Atti inerenti procedimento disciplinare
(Roma, 17 gennaio 2013)

FATTO

Al Sig. …, assistente della Polizia di Stato, in data 4 dicembre 2012 gli veniva notificato la contestazione di addebiti disciplinari n. 120020084 rep. 105°.11, datata 26 novembre 2012, nella quale gli veniva contestato di non aver indicato sull'apposito verbale di sequestro amministrativo, da lui a suo tempo redatto, l'esatto luogo di custodia del veicolo destinatario della sanzione e del sequestro.

In data 19 dicembre 2012, il ricorrente presentava istanza di accesso alla presa visione ed estrazione della nota sezionale avente n. di prot. 283663/221.2 del 16 novembre 2012. A motivazione della richiesta, il ricorrente afferma di voler tutelare i propri diritti avverso il procedimento disciplinare attivato nei suoi confronti.

In data 31 dicembre 2012, l'Amministrazione resistente ha negato l'ostensione del documento affermando che tale atto non fa parte del fascicolo concernente il procedimento disciplinare trasmesso al ricorrente in data 26 novembre 2012 con nota 120030084/105 A11.

L'Amministrazione resistente, in data 15 gennaio 2012, ha inviato alla scrivente Commissione una memoria in cui dichiara che "nulla osta al rilascio dell'atto richiesto che non è stato consegnato in quanto non facente parte il fascicolo disciplinare", senza tuttavia informare l'interessato della volontà di concedere l'accesso al chiesto documento.

DIRITTO

In merito al ricorso del Sig. …, la Commissione osserva quanto segue.

Con riferimento al documento oggetto dell'istanza del 19 dicembre 2012 si evidenzia che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza, non spetta all'Amministrazione la valutazione in ordine all'utilità dei documenti rispetto al procedimento disciplinare in corso, competendole la verifica della sussistenza di un interesse qualificato dall'ordinamento. Nel caso in esame il ricorrente, per difendere i propri diritti nel procedimento indicato è titolare di un interesse diretto, concreto ed attuale atteso che si tratta di un documento relativo al proprio lavoro.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e invita conseguentemente l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso, entro trenta giorni, nei sensi di cui in motivazione, stante l'interesse ad accedere da parte del ricorrente.

***

Atti inerenti la richiesta di cittadinanza

(Roma, 14 maggio 2013)

FATTO

La Sig.ra…, cittadina ghanese titolare di carta di soggiorno rilasciata nel 2011, riferisce di aver presentato nel mese di maggio 2012 istanza per l'ottenimento della cittadinanza italiana ai sensi della legge n. 91/1992. Non avendo avuto notizie circa lo stato di avanzamento della suddetta pratica, in data

4 aprile 2013 formulava domanda di accesso ai documenti concernenti il procedimento avviato dalla Prefettura resistente, unitamente alla diffida a provvedere sulla richiesta tesa all'ottenimento della cittadinanza italiana.

Parte resistente non ha dato riscontro nei trenta giorni successivi, pertanto, in data 6 maggio u.s., l'esponente ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

DIRITTO

Nel merito il ricorso è fondato e va accolto. La richiesta di accesso dell'odierno ricorrente si inserisce paradigmaticamente nel novero dell'accesso endoprocedimentale di cui all'articolo 10, l. n. 241/90. Tale disposizione, significativamente, è inserita nel Capo III della legge dedicato, come noto, alla "Partecipazione al procedimento amministrativo". Tra i diritti delle parti (necessarie o eventuali) del procedimento figura espressamente quello di prendere visione degli atti del procedimento (senza necessità di addurre alcuna motivazione a sostegno della propria richiesta), salvo quanto previsto dall'articolo 24 della legge n. 241/90. Nel caso di specie la natura endoprocedimentale dell'accesso esercitato dall'odierno ricorrente è ulteriormente suffragata dalla circostanza che trattasi di procedimento avviato ad istanza del medesimo e preordinato all'ottenimento di un provvedimento amministrativo – l'ottenimento della cittadinanza italiana – di sicuro rilievo ai fini dello sviluppo della personalità del richiedente.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

***

Atti di successione

(Roma, 14 maggio 2013)

FATTO

Il Condominio di via….., a mezzo del proprio legale, avv. …..cui era stata conferita apposita delega, in data 12.3.2013 rivolgeva all'Agenzia delle Entrate-Ufficio Roma 1 un'istanza di accesso alla dichiarazione di successione di … , deceduta il 7.5.1994, al fine di individuare gli eredi della stessa- che catastalmente risultava essere ancora proprietaria dell'appartamento condominiale all'interno 7-, tenuti al pagamento degli oneri condominiali che risultavano insoluti da diversi anni.

Formatosi il silenzio-rigetto sulla predetta istanza di accesso, l'avvocato …, nell'interesse del Condominio in discorso, in data 14 aprile 2013, adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene di dover affrontare, preliminarmente, la questione dello *ius postulandi* dell'avvocato …, non risultando lo stesso munito di un'apposita delega a proporre ricorso dinanzi alla Commissione avverso la determinazione impugnata.

A tale questione sembra che si possa dare risposta positiva ove si consideri che il predetto legale è stato delegato a rappresentare il Condominio nel procedimento preordinato all'accesso al documento richiesto, in cui si può ritenere compresa anche l'eventuale fase giustiziale introdotta mediante ricorso alla Commissione, ex art. 25, comma 4, legge n. 241/1990.

Il ricorso deve essere accolto, alla stregua del disposto dell'art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990- che assicura comunque l'accessibilità dei documenti la cui conoscenza sia necessaria per la cura o per la difesa degli interessi giuridici degli accedenti- essendo incontestabile l'esigenza del Condominio di acquisire il documento richiesto per poter esercitare il proprio diritto ad ottenere il pagamento degli oneri condominiali gravanti sull'attuale proprietario dell'appartamento in questione, la cui identità non può essere accertata se non sulla base dell'esame della dichiarazione di successione del soggetto risultante catastalmente proprietario di tale immobile.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

***

Atti relativi ad accertamento tributario
(Roma, 27 marzo 2013)

FATTO

L'istante riporta di aver chiesto l'11 gennaio 2013 all'ufficio in epigrafe, a fini di propria tutela, accesso agli atti relativi all'accertamento tributario conclusosi con la contestazione alla Società … spa di alcune violazioni, come notificato nell'avviso n. ….

Parte resistente ha respinto l'istanza con provvedimento dell'8 febbraio 2013, obiettando

1. che gli atti sarebbero inerenti al processo di selezione dei soggetti da sottoporre a controllo,
2. che la richiesta sarebbe carente di motivazione, in quanto ex art. 24 c. 1 lett. b) l. 241/90 ("il diritto di accesso è escluso in materia tributaria, per il quale restano ferme le particolari norme che lo regolano") non sarebbe sufficiente il solo fatto che il provvedimento finale sia destinato a incidere nella sfera giuridica del ricorrente,
3. che la parte di documentazione relativa a comunicazioni con autorità fiscali di paesi esteri sarebbe esclusa dall'accesso dall'art. 2 c. 1 lett. b) d.m. 29 ottobre 1996 n. 603.

Il 28 febbraio 2013 la S.p.a. ricorrente si è rivolta a questa Commissione, chiedendone l'intervento. Nel ricorso la ricorrente sottolinea che gli atti sono stati chiesti in quanto funzionali all'esercizio del proprio diritto di difesa avverso le pretese erariali dell'Agenzia, e che non sarebbe stato garantito il diritto al contraddittorio. Rispetto alle motivazioni opposte dall'Amministrazione, la ricorrente ha infine obiettato, fra l'altro:

1. che la procedura di selezione di … quale soggetto da sottoporre a controllo si sarebbe chiusa prima dell'inizio della verifica tributaria a cui è chiesto accesso,

2. che il richiamato art. 24 c. 1 lett. b) l. 241/90 andrebbe coordinato col successivo c. 2 ("le singole amministrazioni individuano le categorie di documenti .. sottratti all'accesso ai sensi del c. 1"), e che l'Agenzia non avrebbe identificato tali categorie nel diniego,
3. che consolidata giurisprudenza affermerebbe l'illegittimità del diniego ad atti del procedimento tributario già concluso,
4. che l'art. 2 c. 1 lett. b) d.m. 29 ottobre 1996 n. 603 esclude tali atti non per la loro qualificazione formale, ma per la loro capacità di porre oggettivamente in pericolo l'interesse pubblico che mira a proteggere, ragioni puntuali che non sarebbero state chiarite dall'amministrazione.

Parte resistente, con memoria, ha insistito per il diniego, negando l'incondizionato diritto al contraddittorio in capo al ricorrente, per essere il procedimento tributario non un normale procedimento amministrativo, ma una sua particolare specie, comportante l'esercizio per la pubblica amministrazione di particolari poteri autoritativi, e in quanto tale escluso dalla generalizzata applicazione della legge 241/90: in particolare, a parere dell'agenzia, il ricorrente dovrebbe circostanziare le ragioni specifiche dell'accesso, in relazione alle proprie esigenze difensive, e nella fattispecie gli atti chiesti non sarebbero idonei a incidere sul procedimento.

DIRITTO

L'odierno gravame appare a questa Commissione meritevole di accoglimento, nei limiti di seguito indicati.

In disparte l'astratta qualificazione del procedimento tributario, non sembra congruo a questa Commissione un generalizzato diniego basato sull'art. 24 c. 1 lett. b) l. 241/90, qualora gli atti chiesti, come nell'odierna fattispecie, siano relativi ad un accertamento concluso, e siano chiesti per tutelare l'interesse, costituzionalmente protetto, alla difesa del proprio interesse giuridico. La richiesta degli atti del subìto procedimento di accertamento appare, *ictu oculi* , connesso alla tutela di tale interesse, né sembra ragionevole pensare che spetti all'amministrazione il vaglio su quali atti siano effettivamente idonei a incidere sul procedimento, valutazione che non spetta peraltro nemmeno a questa Commissione, ma piuttosto al giudice di merito.

Per quanto riguarda il fatto che fra i documenti chiesti vi sarebbero gli atti connessi alla procedura di selezione della S.p.a. ricorrente quale soggetto da sottoporre a controllo, appare in realtà controintuitivo che gli atti relativi alla selezione del soggetto da controllare siano successivi all'inizio del

controllo stesso, ma qualora così fosse, o comunque qualora tali atti siano confluiti nel fascicolo sull'accertamento stesso, ben potrà parte resistente omettere tale porzione documentale, concedendo invece il resto del carteggio.

Per quanto riguarda l'esclusione, operata sulla base dell'art. 2 c. 1 lett. b) d.m. 29 ottobre 1996 n. 603, della parte di documentazione relativa a comunicazioni con autorità fiscali di paesi esteri, essa appare legittima a questa Commissione, in quanto il diniego si fonda correttamente sulla citata disposizione regolamentare. Disposizione di cui questa Commissione, non essendo dotata dei necessari poteri, non potrebbe in ogni caso sindacare la legittimità.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie nei limiti di cui in diritto, e per gli effetti invita l'amministrazione a rivedere conseguentemente le proprie decisioni entro trenta giorni.

***

Contratto di locazione
(Roma, 18 luglio 2013)

FATTO

Il condominio in epigrafe, in persona del suo legale amministratore pro tempore, riporta di aver chiesto il 7 maggio 2013 all'Agenzia delle entrate di Reggio Calabria accesso al contratto di locazione n. 1377 del 29 febbraio 2012 intestato alla sig.ra… , al fine di utilizzarlo per soddisfare un credito che vanta, in conseguenza di un decreto ingiuntivo esecutivo, nei confronti della controinteressata. Parte resistente ha negato l'ostensione, sul presupposto dell'esclusione operata dall'art. 24 legge 241/90 relativamente agli atti di carattere tributario. Avverso tale diniego parte ricorrente si è rivolta, il 6 giugno 2013, a questa Commissione, chiedendone l'intervento. Parte resistente, con memoria, insiste nel diniego, richiamando l'art. 5 pt. E) del Reg. 603 dell'Agenzia delle entrate 29 ottobre 2008.

DIRITTO

Non convince questa Commissione quanto opposto da parte resistente per giustificare il diniego di accesso. L'art. 5, punto e), del Regolamento 29 ottobre 2008 n. 603 dell'Agenzia delle entrate, esclude dall'accesso gli "*atti registrati che non sono soggetti ad obbligo di trascrizione né ad altra forma di pubblicità verso terzi*", quali i contratti di locazione. L'articolo stesso però, premette che l'esclusione dall'accesso va operata "*garantendo peraltro la visione degli atti dei procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per la cura e la difesa degli interessi giuridicamente rilevanti*"; ed è indubbio che l'esecuzione di un decreto ingiuntivo corrisponda ad un interesse di tal genere. In tali casi, inoltre, il diritto di accesso è prevalente anche sull'esigenza di riservatezza del terzo.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, e invita conseguentemente l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso entro trenta giorni, nei sensi di cui in motivazione.

***

Decreti di concessione della pensione
(Roma, 7 febbraio 2013)

FATTO

Il sig. … riferisce di aver presentato, in data 16 ottobre 2012, istanza di accesso all'amministrazione resistente tesa a prendere visione ed estrarre copia dei decreti di concessione della pensione ordinaria e privilegiata ordinaria concernenti il medesimo istante.

L'amministrazione nei trenta giorni successivi non ha dato alcun seguito all'istanza. Contro il silenzio venutosi a formare il ricorrente ha presentato ricorso alla scrivente Commissione in data 12 gennaio u.s. chiedendone l'accoglimento.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e va accolto.

La *ratio* del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato. Occorre altresì premettere che il diritto di accesso è sottoposto ad una diversa disciplina dal legislatore a seconda che esso si atteggi ad accesso endoprocedimentale ovvero esoprocedimentale. La prima ipotesi ricorre qualora il richiedente manifesti interesse ad accedere a documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridico-soggettiva dell'accedente, trovando la relativa regolamentazione nel disposto dell'articolo 10, comma 1, lettera *a)*, l. n. 241/1990, ai sensi del quale: "I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto: *a)* di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24".

A differenza dell'accesso della seconda specie, qui l'interesse del richiedente è considerato dallo stesso legislatore *in re ipsa*, nel senso che è la stessa partecipazione al procedimento o la circostanza dell'efficacia diretta o indiretta di un provvedimento nei confronti di un soggetto a conferirgli la legittimazione a prenderne visione o ad estrarne copia.

Nel caso in esame, non è dubbia la posizione qualificata del richiedente, atteso che i documenti di cui si chiede di conoscere il contenuto, afferiscono direttamente alla sfera giuridico-soggettiva dell'odierno ricorrente e quindi l'accesso deve essere consentito.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

***

Denuncia - esposto

(Roma, 7 febbraio 2013)

FATTO

Il signor …, maresciallo dei carabinieri in servizio presso il comando resistente, espone quanto segue. A seguito di una denuncia presentata da una cittadina nei confronti del proprio coniuge per maltrattamenti in famiglia ed altre fattispecie delittuose, il ricorrente avviava le indagini di rito che in seguito portavano all'avvio di un processo penale a carico del denunciato.

Il legale di quest'ultimo, ritenendo di essere stato oggetto di insinuazioni lesive della propria dignità professionale, inoltrava una missiva di denuncia dei suddetti comportamenti al comandante del comando resistente, chiedendo di intervenire per far cessare tali comportamenti e formulando al contempo richiesta di risarcimento dei danni subiti. In data 31 dicembre 2012 il ricorrente chiedeva al comando di appartenenza di poter accedere alla suindicata missiva, vedendosi opporre il diniego impugnato, motivato nel senso della irriferibilità della missiva al richiedente. Contro tale determinazione in data 3 gennaio il sig. … ha presentato ricorso alla scrivente Commissione.

DIRITTO

Nel merito il ricorso è fondato e merita di essere accolto.

La motivazione contenuta nel diniego appare destituita di giuridico fondamento, atteso che la riferibilità della lettera oggetto della domanda appare chiara, inquadrandosi la stessa come denuncia esposto nei confronti dell'odierno ricorrente.

In tal senso si ricorda che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, "nell'ordinamento delineato dalla legge n. 241/1990, ispirato ai principi della trasparenza, del diritto di difesa e della dialettica democratica, ogni soggetto deve poter conoscere con precisione i contenuti e gli autori di segnalazioni, esposti o denunce che, fondatamente o meno, possano costituire le basi per l'avvio di un procedimento ispettivo o sanzionatorio, non potendo la p.a. procedente opporre all'interessato esigenze di riservatezza" (così T.A.R. Lombardia Brescia, sez. I, 29 ottobre 2008 , n. 1469, nello stesso senso cfr., Cons. Stato Sez. V, 27.5.2008 n. 2511; Sez. VI, 23.10.2007 n. 5569; Sez. VI,

25.6.2007 n. 3601; Sez. VI, 12.4.2007, n. 1699). In sostanza nell'attuale sistema la tutela dell'accesso prevale sulla tutela della riservatezza qualora il primo sia strumentale alla cura o alla difesa dei propri interessi giuridici, salvo che vengano in considerazione dati sensibili o sensibilissimi (cfr. *ex multis*, Consiglio Stato , sez. VI, 23 ottobre 2007 , n. 5569). La denuncia e l'esposto, del resto, non possono essere considerati un fatto circoscritto al solo autore, all'Amministrazione competente al suo esame e all'apertura dell'eventuale procedimento, ma riguardano direttamente anche i soggetti "denunciati", i quali ne risultano comunque incisi (così, T.A.R. Lombardia, Brescia, 1469/2008, cit.). Pertanto, si accoglie il ricorso in considerazione della sussistenza in capo al ricorrente di un interesse qualificato ad accedere ai documenti indicati nella parte narrativa in fatto.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

***

Dichiarazione dei redditi di socia accomandataria
(Roma, 18 aprile 2013)

FATTO

I Sigg.ri … e …, soci accomandanti della società … S.a.s., riferiscono di aver presentato istanza di accesso alle dichiarazioni dei redditi degli ultimi cinque anni della sig.ra …., a seguito di contrasti con la stessa, socia accomandataria della suddetta società.

Parte resistente ha negato l'accesso ritenendo prevalente l'interesse alla riservatezza della controinteressata ….

Contro tale determinazione i Sigg.ri … e … hanno presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

In data 26 marzo, il ricorso è stato notificato alla controinteressata …..la quale in data 3 aprile ha inviato atto di opposizione al ricorso ed al chiesto accesso, sostenendo di essere estranea al contenzioso di cui fanno menzione i ricorrenti.

Anche parte resistente ha depositato memoria difensiva insistendo per il rigetto del gravame.

DIRITTO

La Commissione, letto il ricorso e gli atti difensivi depositati dall'amministrazione resistente e dalla controinteressata, osserva quanto segue.

Il contenzioso in atto di cui si fa cenno nel ricorso introduttivo, ha ad oggetto la revoca del socio accomandatario per l'asserita anomala gestione del bar-ristorante dello stabilimento balneare concesso in comodato alla controinteressata.

Dunque, l'atto di opposizione della stessa, prevalentemente fondato sulla sua estraneità al contenzioso, non coglie nel segno, potendosi semmai la controinteressata Sig.ra … dolere di profili violativi della riservatezza conseguente l'ostensione – negata in via amministrativa – delle proprie dichiarazioni dei redditi per gli ultimi cinque anni.

Quanto alle difese dell'amministrazione, ivi si argomenta nel senso della non riconducibilità della dichiarazione dei redditi al concetto di documento amministrativo (citando a tale riguardo una risalente pronuncia del Consiglio di Stato del 1995), e dunque la normativa che vieta di accedere ad informazioni che non abbiano la forma di documento amministrativo.

Inoltre si sostiene che nessun interesse possa rinvenirsi in capo ai ricorrenti, atteso che la virtuosa gestione del bar da parte della controinteressata avrebbe esiti positivi per lo stabilimento balneare e, infine, che nelle dichiarazioni dei redditi vi sarebbero dati sensibili come le spese sostenute per cure mediche.

Tutte le difese svolte dall'amministrazione sono prive di pregio.

In ragione dell'ampia formulazione del concetto di documento amministrativo di cui alla novellata legge n. 241/1990, non v'è dubbio che anche un documento formato da soggetto privato e detenuto da una figura soggettiva pubblica vi rientri. In questo senso l'orientamento del giudice amministrativo di seconde cure, affatto recente e formatosi prima della novella del 2005 di cui alla legge n. 15, non può costituire valida argomentazione a sostegno del diniego opposto.

Analogamente la difesa svolta in ordine agli effetti positivi che la virtuosa gestione del bar da parte della Sig.ra … può avere sui ricorrenti e che escluderebbe un interesse all'accesso di questi ultimi alle dichiarazioni dei redditi domandate.

Sul punto, si rileva che l'amministrazione non può effettuare una valutazione di questo tenore per negare l'accesso, atteso che il sistema normativo in materia di accesso richiede che vi sia un collegamento tra interesse dell'accedente e documentazione richiesta, in disparte ogni valutazione sul fatto se tale collegamento abbia ricadute positive o negative per l'istante.

Infine, l'asserita presenza di dati sensibili *sub specie* di spese mediche sostenute e ricavabili dalle dichiarazioni dei redditi, può agevolmente essere superata dalla mascheratura di tali dati, impregiudicato il diritto dei ricorrenti all'ostensione della documentazione per cui è ricorso.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

***

Documenti inerenti ricorso gerarchico
(Roma, 17 gennaio 2013)

FATTO

Il signor …, in servizio presso l'Istituto Geografico militare di …., in data 14.11.2012, rivolgeva all'Amministrazione un'istanza di accesso ad atti pertinenti al procedimento avviato dall'accedente mediante la proposizione di un ricorso gerarchico, in data 16.5.2012, avverso la determinazione dirigenziale del Colonnello … (preavviso di diniego inviato all'accedente per informarlo dei motivi ostativi all'accoglimento del ricorso; decreto/determinazione dirigenziale di definizione del ricorso; documenti costituenti l'istruttoria del procedimento).

Formatosi il silenzio-rigetto su tale istanza di accesso, il signor … , in data 19.12.2012, adiva la Commissione perché si pronunciasse sulla legittimità del rigetto tacito della sua istanza di accesso.

DIRITTO

Il ricorso merita di essere accolto nei limiti appresso indicati.

Non vi è dubbio che l'Amministrazione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990, sia tenuta a rendere accessibili al ricorrente tutti gli atti e documenti pertinenti al procedimento amministrativo introdotto mediante la proposizione del ricorso gerarchico in questione (ivi compresi il preavviso di diniego contenente l'indicazione dei motivi ostativi all'accoglimento del ricorso e l'atto conclusivo del procedimento, se effettivamente esistenti), trattandosi di atti endoprocedimentali.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso nei limiti suindicati e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

***

Documenti posti a base di un sollecito di pagamento
(Roma, 7 febbraio 2013)

FATTO

La ricorrente riferisce di aver presentato in data 22 febbraio 2012 all'amministrazione resistente domanda di accesso a tutti i documenti posti alla base di un sollecito di pagamento inviato all'esponente. Parte resistente non ha dato riscontro all'istanza, pertanto in data 23 novembre la Pecoraio si è rivolta alla scrivente Commissione. Con nota del 5 dicembre u.s. parte resistente ha invitato la ricorrente a regolarizzare la domanda di accesso, inviata priva di sottoscrizione e copia di documento di identità, rinviando l'esame della domanda ostensiva all'espletamento dell'incombente richiesto. Nella seduta del 20 dicembre u.s., la Commissione, preso atto della nota di parte resistente, sospendeva la decisione in attesa della regolarizzazione della domanda di accesso da parte della

ricorrente e delle conseguenti determinazioni dell'amministrazione. Con comunicazione datata 28 gennaio u.s. la ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso, atteso che l'amministrazione ad oggi si è limitata a rilasciare il solo avviso di ricevimento relativo al sollecito emesso nei confronti della Pecoraio.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla sig.ra …la Commissione osserva quanto segue. Il ricorso è fondato e va accolto. Non appare controversa la legittimazione della richiedente, in un certo senso riconosciuta dalla stessa amministrazione tramite l'esibizione della cartolina attestante il ricevimento del sollecito di pagamento. Tuttavia, tale produzione documentale, non è idonea a soddisfare completamente l'interesse dell'accedente la quale, con l'originaria istanza, aveva domandato l'accesso a tutti i documenti posti alla base del sollecito medesimo. È evidente, pertanto, che la produzione documentale dell'amministrazione non soddisfi il diritto della ricorrente in modo adeguato, e pertanto il ricorso deve trovare accoglimento.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

***

Relazione su ricorso straordinario al Capo dello Stato
(Roma, 27 Marzo 2013)

FATTO

L'Associazione …, ente esponenziale di tutela dell'ambiente, del paesaggio e degli animali riconosciuto dal Ministero della salute, in data 22.2.2013, rivolgeva all'Ente Parco Nazionale … un'istanza di accesso alla relazione con cui era stato trasmesso il ricorso straordinario proposto dall'associazione accedente relativo alla Convenzione regolante l'attività di avvistamento A.I.B. e sorveglianza del parco per il 2012, e chiedeva di conoscere la data di trasmissione del ricorso.

L'Ente parco in questione, con nota del 4.3.2013, comunicava il differimento dell'istanza di accesso a data successiva alla pubblicazione del d.p.r. di decisione del ricorso straordinario.

L'Associazione in discorso, in data 6.3.2013, adiva la Commissione per ottenere l'accesso ai documenti richiesti.

L'Amministrazione, in data 21.3.2013, inviava una memoria nella quale argomentava a sostegno della tesi dell'infondatezza del ricorso.

DIRITTO

Il ricorso merita di essere accolto, alla stregua dell'insegnamento del Consiglio di Stato che, con il parere n. 2131/2012 della I sez. consultiva, opportunamente citato dall'associazione ricorrente, ha stabilito che a tutte le parti del procedimento introdotto con un ricorso straordinario al Capo dello Stato deve essere comunicato il momento conclusivo dell'attività istruttoria svolta dall'Amministrazione ed i relativi esiti (ossia la relazione ex art. 11 del d.p.r. n. 1191/1971).

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

***

Valutazione sulle *performances* dei dirigenti (D.Lgs n.33 del 2013)
(Roma, 18 giugno 2013)

FATTO

Il dott. …, dirigente in servizio presso il Ministero …, a seguito delle valutazioni sulle performances dei dirigenti ha chiesto in data 15 maggio u.s. di poter accedere ai documenti della procedura per la valutazione di cui sopra per l'anno 2012 e relativi a tutti i Dirigenti dell'Ufficio.

Parte resistente con nota del 22 maggio successivo, ha negato l'accesso ritenendo l'istanza non sufficientemente motivata e dunque non sorretta da interesse qualificato all'ostensione.

Contro tale diniego il dott. … ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento e dando atto di averne notificato copia ai controinteressati.

In data 7 giugno 2013, parte resistente ha depositato memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso argomentando nel senso della non comparatività della procedura e della tutela della riservatezza dei controinteressati.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal dott. … la Commissione osserva quanto segue.

In primo luogo si rileva che, in ordine ai documenti chiesti dal ricorrente, la normativa generale sull'accesso, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, deve oggi essere applicata in una logica di sistema che deve tenere conto del dato positivo rappresentato dal d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33, contenente disposizioni in materia di "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione da parte delle pubbliche amministrazioni*".

Tale decreto, come si dirà, ha previsto una legittimazione civica all'accessibilità di molte informazioni in possesso delle pubbliche amministrazioni, tra le quali anche quelle contenute nei documenti oggetto di richiesta da parte del dott. ….

È altresì vero che il medesimo decreto all'art. 5, comma 4, nei casi di ritardo o mancata risposta all'accesso civico di cui trattasi, contempla una forma di tutela in via amministrativa, concretantesi in un ricorso gerarchico alla figura apicale dell'amministrazione cui spetta il potere sostitutivo.

Tuttavia allorché, come nel caso di specie, l'istanza sia formulata ai sensi della legge generale sul diritto di accesso, la Commissione resta competente atteso che se sussiste la legittimazione in capo al *quisqe de populo*, a maggior ragione essa deve riconoscersi in capo a chi, come il ricorrente, vanti un interesse qualificato all'ostensione ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990.

In casi simili, dunque, le disposizioni del decreto legislativo di recente entrato in vigore, operano sul piano interpretativo rafforzando il percorso argomentativo a sostegno dell'accessibilità di talune informazioni e documenti, non limitando le attribuzioni della scrivente Commissione.

Ciò premesso, il diniego impugnato si fonda prevalentemente sull'inesistenza di situazione legittimante in capo al richiedente in ragione dell'assenza di profili di comparazione nella valutazione attribuita a ciascun dirigente. Il ricorrente, viceversa, contesta tale assunto rilevando come al termine della procedura venga stilata una graduatoria con relativo punteggio che, a sua volta, incide sulla corresponsione dell'indennità di risultato.

Il ricorso è meritevole di accoglimento. Ciò alla luce della natura sostanzialmente organizzativa degli atti richiesti dal ricorrente, per i quali vige un regime di pubblicità, oltre che di trasparenza, che fa propendere per la loro ostensibilità, oltre che in ragione di una legittimazione del ricorrente, che si ritiene sussistere anche ai sensi dell'art. 22, della legge n. 241 del 1990.

Nel caso di specie, invero, opera il regime di accessibilità totale di cui all'articolo 1, comma, 1, d.lgs. n. 33/2013 a tenore del quale "*La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche*". Tale disposizione, ai fini del caso che occupa, è, in un certo senso, rafforzata nella direzione dell'accessibilità di quanto richiesto dal ricorrente, dall'articolo 4, comma 5 del medesimo decreto delegato, ai sensi del quale "*Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione pubblica e la relativa valutazione sono rese accessibili dall'amministrazione di appartenenza*".

Le informazioni richieste dal ricorrente, pertanto, e ad avviso della scrivente Commissione, rientrano nel fuoco applicativo delle disposizioni testé menzionate per le quali, quindi, non è previsto alcuno scrutinio o filtro valutativo discrezionale in capo all'amministrazione che ne sia richiesta.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

***